




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2525

Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato

*(Conversione in legge del DL 22/2020 – Approvato dal Senato
A.S. 1774)*

N. 218 – 3 giugno 2020



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2525

Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato

*(Conversione in legge del DL 22/2020 – Approvato dal Senato
A.S. 1774)*

N. 218 – 3 giugno 2020

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

| | |
|--|---------------|
| PREMESSA | - 3 - |
| VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI | - 4 - |
| ARTICOLO 1 | - 4 - |
| ESAMI DI STATO E LA REGOLARE VALUTAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | - 4 - |
| ARTICOLO 2 | - 16 - |
| MISURE URGENTI PER L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | - 16 - |
| ARTICOLO 2-BIS | - 29 - |
| TAVOLO PER I PERCORSI ABILITANTI | - 29 - |
| ARTICOLO 2-TER | - 30 - |
| INCARICHI TEMPORANEI NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE | - 30 - |
| ARTICOLO 3 | - 30 - |
| MISURE URGENTI PER LA TEMPESTIVA ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE | - 30 - |
| ARTICOLO 4 | - 32 - |
| SOSPENSIONE DELLE PROVE CONCORSUALI PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO | - 32 - |
| ARTICOLO 4-BIS | - 32 - |
| MODIFICA AL DECRETO-LEGGE N. 126/2019 | - 32 - |
| ARTICOLO 5 | - 33 - |
| SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE PER LE PROFESSIONI VIGILATE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | - 33 - |
| ARTICOLO 6 | - 34 - |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI E CURRICULARI | - 34 - |
| ARTICOLO 7 | - 37 - |
| CONTINUITÀ DELLA GESTIONE DELLE UNIVERSITÀ E DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA . | - 37 - |
| ARTICOLO 7-BIS | - 38 - |
| DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE | - 38 - |
| ARTICOLO 7-TER | - 40 - |
| MISURE URGENTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA | - 40 - |

| | |
|---|--------|
| ARTICOLO 7-QUATER..... | - 41 - |
| CONTINUITÀ DELL'ANNO ACCADEMICO PER LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA | - 41 - |
| ARTICOLO 7-QUINQUES..... | - 41 - |
| SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE | - 41 - |
| ARTICOLO 8, COMMA 2 | - 43 - |
| CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA E DI INVARIANZA FINANZIARIA..... | - 43 - |

Informazioni sul provvedimento

| | |
|--------------------------------|--|
| A.C. | 2525-A |
| Titolo: | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato |
| Iniziativa: | governativa |
| Iter al Senato | sì |
| Relazione tecnica (RT): | presente |
| Relatore per la | Casa (M5S) |
| Commissione di merito: | |
| Commissione competente: | VII (Cultura) |

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Inoltre è stata presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato che dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.

La relazione tecnica al maxiemendamento è stata trasmessa con una Nota della Ragioneria che ha subordinato la positiva verifica della relazione tecnica medesima all'accoglimento di talune modificazioni.

Inoltre, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha messo a disposizione della 5ª Commissione (Bilancio) una Nota tecnica, recante elementi di risposta a richieste di chiarimenti, emerse nel corso dell'esame parlamentare. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota ove necessario.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Solo laddove risultasse necessario a fini espositivi, nelle schede che seguono si riporteranno riferimenti distinti alle due sopradette relazioni tecniche, altrimenti si effettua un rinvio, in generale, alla "relazione tecnica".

Si fa presente altresì che il testo è corredato, all'articolo 8, comma 2, di una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, in base alla quale le amministrazioni interessate

provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

Le norme prevedono che siano adottate, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure per la valutazione degli alunni e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione (comma 1), nonché la definizione dei criteri per l'integrazione e il recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo. Le attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche (comma 2)¹.

Dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale per la scuola primaria avviene con giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione (comma 2-*bis*).

Il comma 3 disciplina ulteriori contenuti delle ordinanze. Si evidenzia che il comma 3, testualmente, disciplina l'ipotesi di ripresa dell'attività didattica in presenza entro il 18 maggio 2020: benché tale ipotesi non si sia verificata, il comma 3 mantiene comunque efficacia in quanto le sue disposizioni sono richiamate dal comma 4.

In particolare, le ordinanze previste disciplinano:

- i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, [lettera *a*];
- i casi in cui gli alunni in condizione di immunodepressione non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza né sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo dei vari cicli di istruzione [lettera *a-bis*];
- le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche eliminando una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti [lettera *b*];
- la costituzione delle commissioni per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame e presidente esterno [lettera *c*];

¹ Sono state pubblicate in data 16 maggio le ordinanze n. 9 (sugli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020), n. 10 (sugli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020) e n. 11 (sulla valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti).

- le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, anche sostituendo la seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo. Resta ferma la disciplina vigente per l'esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento (art. 20 del d. lgs. n. 62/2017) [lettera *d*]).

Al successivo comma 4 sono disciplinati ulteriori contenuti delle ordinanze, che si aggiungono a quelli di cui al comma 3, sopra menzionati.

Testualmente il comma 4 continua a prevedere la sua applicabilità all'ipotesi in cui l'attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020: tale condizione risulta ormai verificata, alla data di edizione della presente Nota.

Le ordinanze sopra indicate disciplinano anche:

- le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni negli scrutini finali [lettera *a*]);
- la rimodulazione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, con l'attribuzione del voto finale e specifiche disposizioni per i candidati privatisti o per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale [lettera *b*]);
- l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Si tiene conto, in quanto compatibile, della disciplina vigente per l'esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento (art. 20 del d. lgs. n. 62/2017) [lettera *c*]);
- la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio [lettera *d*]). Si rammenta che il d. lgs. n. 262 del 2007 ha disciplinato il riconoscimento e la valorizzazione, nei corsi di istruzione superiore, dell'eccellenza degli studenti. La certificazione delle eccellenze può, fra l'altro, dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite di specifiche disponibilità finanziarie²: esse consistono nell'autorizzazione di spesa originariamente disposta dalla L. n. 1/2007, che ha riformato gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore: detta autorizzazione, riferita al capitolo 1512 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, è quantificata in euro 1.712.791 annui, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli dell'ultima legge di bilancio.

² Fra gli incentivi si indicano: benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura; ammissione a tirocini formativi; partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica; viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici; benefici di tipo economico; altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

È garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza da COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione³ per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente (comma 4-*bis*).

Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici valutano la possibilità della reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia (comma 4-*ter*).

A norma del comma 5, le ordinanze prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del comma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede ai relativi adempimenti con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 5).

Per quanto concerne gli esami di Stato limitatamente all'anno scolastico 2019/2020 al comma 6 si stabilisce che:

- ai fini dell'ammissione dei candidati si prescinde dal possesso dei requisiti previsti a legislazione vigente sul primo e secondo ciclo di istruzione;
- nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio⁴ si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta;
- le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio⁵.

I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria prevista, a legislazione vigente⁶, per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione di esame: si rammenta che a tale previsione non sono stati ascritti effetti. Qualora le prove non si concludano in tempo utile, gli interessati partecipano con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, ad altre prove previste dalle università e a procedure concorsuali pubbliche (comma 7).

Inoltre, la disciplina degli esami per i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado della provincia autonoma di Bolzano è, in parte, demandata a un provvedimento dell'Intendenza scolastica competente (commi 7-*bis* e 7-*ter*).

³ Di cui all'articolo 15, comma 10, della legge n. 104/1992.

⁴ Di cui all'articolo 18, comma 5, del Decreto n. 62/2017.

⁵ Previsto all'articolo 17, comma 9, del D.lgs. n. 62/2017.

⁶ All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62/2017.

Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per gli studenti di cui all'articolo 16 del D.lgs. n. 66/2017 (si tratta degli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate), l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrano condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno in istruzione domiciliare con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro (comma 7- *quater*); tale attività non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7-*quinquies*).

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 2-*ter*, della citata legge n. 66/2017, l'attività di istruzione domiciliare per gli studenti sopra menzionati si svolge a invarianza di risorse e senza nuovi o maggiori oneri.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto emana specifiche disposizioni per adattare l'applicazione delle ordinanze qui previste al sistema della formazione italiana nel mondo, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti (comma 8).

I provvedimenti previsti nel presente articolo devono garantire:

- per il primo ciclo di istruzione, l'assenza di nuovi o maggiori oneri;
- per il secondo ciclo di istruzione, il rispetto del limite di spesa indicato, a legislazione vigente, dall'autorizzazione di spesa di carattere permanente disposta dalla legge n. 1 del 2007 (come successivamente modificata) recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Al termine degli esami di Stato, con decreto del Ministro dell'istruzione è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. Tali risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto: per la metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁷, per la restante metà al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche (comma 9).

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Il comma 1, è di per sé privo di effetti sui saldi della finanza pubblica poiché si limita a prevedere la possibile adozione di ordinanze del Ministro dell'istruzione in materia di

⁷ Di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006.

valutazione degli alunni e di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Sul comma 2, la relazione tecnica afferma che poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientra tra quella già remunerata ai sensi del vigente CCNL di comparto. Pertanto, si tratta di una disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che il comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche provvedano al recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso del prossimo anno 2020/2021, nel limite delle seguenti risorse:

- attività didattica prestata dai docenti per il potenziamento dell'offerta formativa;
- fondi di cui all'articolo 40, comma 5, lettera *b*), del CCNL 19 aprile 2018;
- la metà dei risparmi di spesa derivanti dalla diversa organizzazione delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado (solo commissari interni oltre al presidente).

Le risorse di cui ai primi due punti sono già disponibili a legislazione vigente. Quelle di cui al terzo punto saranno rese disponibili solo successivamente all'effettiva realizzazione dei risparmi di spesa indicati. A tal fine, entro il mese di giugno, alla conclusione degli esami di Stato, sarà possibile determinare l'effettivo ammontare dei risparmi in questione, così da poterne destinare la metà allo svolgimento dei corsi di recupero, che inizieranno due mesi dopo, a settembre.

Inoltre, il Governo ha rappresentato che la relazione tecnica è stata positivamente verificata nel presupposto che le disposizioni debbano essere intese nel senso che le attività di recupero interesseranno principalmente la ordinaria didattica svolta dal 1° settembre 2020, prima della data di inizio delle lezioni (che potrebbe essere fissato anche al 15 settembre), non comportando così oneri aggiuntivi, tenuto conto anche che le disposizioni contenute ai commi successivi del decreto legge hanno l'effetto di determinare una riduzione del numero di alunni che, non superando l'anno scolastico, sarebbero interessati a detto recupero. Per eventuali ulteriori impegni orari settimanali, ogni singolo istituto scolastico potrà, laddove ritenuto necessario, utilizzare i fondi per il miglioramento dell'offerta formativa.

Inoltre, il MIUR, in aggiunta a quanto già comunicato dalla R.G.S. sulla tempistica dei recuperi, ha rappresentato che il CCNL di riferimento, art. 40, co. 5, lett. *b*), prevede che il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, destinato al pagamento dei compensi accessori del personale scolastico, deve essere prioritariamente destinato al finanziamento delle attività di recupero. Una volta pagate integralmente tali attività, ciò che rimane è destinato al pagamento delle altre voci finanziabili. Sino ad oggi, le attività di recupero hanno pesato per circa il 20% del fondo. Vi è dunque la capienza finanziaria per coprire le maggiori attività da svolgere da settembre.

Secondo la relazione, l'inserimento del comma 2-*bis* assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT evidenzia altresì che il comma 3, alinea, relativo alle ordinanze adottabili nel caso di una ripresa dell'attività didattica in presenza entro il 18 maggio 2020, è una disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulle varie lettere del comma 3, la relazione tecnica afferma che tali disposizioni non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, semmai potrebbero comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto.

In particolare, lo si afferma relativamente alla lettera a), riferita alla riduzione dei requisiti per il passaggio alla classe successiva, che favorisce una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'anno in quanto non ammessi all'anno successivo, alla lettera b), sulla riduzione e semplificazione delle prove di esame che favorisce una riduzione del numero di studenti che non superano l'esame e pertanto devono ripetere l'ultimo anno, alla lettera c), sulla composizione della commissione, in cui verrebbero meno i commissari esterni previsti a legislazione vigente: la disposizione potrebbe dunque comportare risparmi di spesa, sui quali la RT rimanda a quanto indicato in relazione al comma 9, e infine alla lettera d), sulla riduzione e semplificazione delle prove di esame che permette una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'ultimo anno di corso in quanto non ammessi all'esame di Stato.

Sulle varie modifiche intervenute durante l'esame al Senato la relazione tecnica riferita al maxi emendamento afferma che le modifiche alla lettera a), come anche l'introduzione della lettera a-ter), hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, le modifiche alle lettere c) e d) non comportano nuovi o maggiori oneri; esse comportano inoltre che le ordinanze di cui all'articolo 1, al comma 1, stabiliscano le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 62/2017 che disciplina l'esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento. Si tratta, pertanto, di una disposizione ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che ha già trovato accoglienza nelle relative ordinanze già adottate.

Nella nota della RGS presentata durante l'esame al Senato si è rinviato agli elementi sugli ipotetici risparmi forniti dal Ministero dell'istruzione al netto di ogni eventuale ulteriore elemento di onerosità derivante dalle previsioni attuative di cui alle ordinanze emanande. In particolare, sull'entità dei risparmi che si prevede di realizzare a seguito della modifica alla composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, secondo il MIUR è evidente che, essendoci tra i criteri direttivi delle ordinanze la composizione di soli membri interni, la semplificazione delle prove di esame e la sostituzione delle tre prove con il solo orale, vi sono gli elementi per stimare un risparmio di spesa rispetto allo stanziamento in bilancio. Sotto il profilo temporale, al termine di tutte le sessioni di esami, compresa quella suppletiva di settembre, si potranno quantificare le economie e immediatamente riassegnarle rispettando il principio di annualità.

Al riguardo è stata riportata la seguente tabella contenente una ipotesi di stima.

Ai fini del calcolo, è stato considerato l'ammontare dei compensi per la funzione sulla base delle tabelle vigenti e, per quanto riguarda il compenso correlato alla distanza, si è calcolato per il Presidente una media pari ad euro 1.000, mentre per i docenti un importo pari ad euro 171. Si prevede che le commissioni siano circa 23.802 e che il numero dei commissari interni sia pari a n. 142.812 unità (23.802 x 6).

Lo stanziamento di bilancio complessivo disponibile sui capitoli 2549 pp.gg. 7 – 8 e IRAP ammonta ad euro 183.013.780,00, mentre la spesa stimata da sostenere per gli esami di Stato ammonta ad euro 164.997.932⁸. A questi oneri vanno aggiunti anche le spese da sostenere per gli esami di abilitazione (circa 1 milione di euro), pertanto si stima un risparmio di circa 17.015.847,68, ma prudenzialmente si può dire che sono pari **ad euro 15 milioni**.

| Commissioni 7 membri per ogni commissione | PRESIDENTE | commissari interni | TOTALE |
|--|-------------------|---------------------------|---------------|
| 23.802 | 23.802 | 142.812 | 166.614 |

| | compenso per la funzione | compenso per la funzione | compenso distanza | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| compenso per la funzione | LORDO DIP | LORDO STATO | ESENTE | TOTALE | ONERE |
| PRESIDENTE | 1.249 | 408 | 1.000 | 2.657 | 63.251.982 |
| COMMISSARI INTERNI | 399 | 130 | 171 | 700 | 100.035.950 |
| docenti sostegno (10.000) | | | 171 | | 1.710.000 |
| | | | | | 164.997.932 |

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| STANZIAMENTO DI BILANCIO | 183.013.780,00 |
| DIFFERENZA | 18.015.847,68 |
| ABILITAZIONI | 1.000.000,00 |
| RISPARMI | 17.015.847,68 |

La relazione tecnica, sul comma 4, alinea, relativo alle ordinanze adottabili nel caso in cui non sia possibile riprendere l'attività didattica in presenza entro il 18 maggio 2020 oppure permangano ragioni di sanità pubblica tali da non consentire lo svolgimento degli esami in presenza, evidenzia che si tratta di una disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulle varie lettere del comma 4, si afferma che tali disposizioni non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, lo si afferma relativamente: alla lettera a), per cui tutte le istituzioni scolastiche e tutti i docenti stanno già provvedendo ad assicurare la didattica mediante modalità telematiche e pertanto, la

⁸ Lo stanziamento menzionato – riferito all'esercizio 2020 – è riscontrabile nei seguenti termini. Nello stato di previsione del MIUR⁸ il cap. 2549, pg. 7 reca uno stanziamento di 137.915.433 euro, il pg. 8 di 33.375.535 euro, mentre il capitolo 2645 (somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti) reca lo stanziamento di 11.722.812 euro, tale che sommato ai due p.g. menzionati espressamente dalla Nota governativa, ammonta – appunto – al totale di 183.013.780.

strumentazione tecnologica necessaria per lo svolgimento in modo telematico anche della valutazione è già disponibile. In base alla RT riferita al maxiemendamento, la modifica alla lettera a) è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione di cui alla lettera a-*bis*) prevede, come attualmente già disciplinato dalla legislazione vigente, che l'istituzione scolastica, in presenza di lacune per mancato conseguimento degli obiettivi didattici, possa valutare l'opportunità di una reinscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato, fermi restando tutti gli altri limiti normativi previsti; la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri.

Analoghe considerazioni sono svolte riguardo alla lettera b), contenente una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: semmai, secondo la relazione, essa potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto. Inoltre, le modifiche intervenute durante l'esame al Senato hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT fa presente altresì che: la lettera c) contiene una modalità di organizzazione molto semplificata e, proprio per questo, non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT sul maxiemendamento evidenzia poi che la novella introdotta al Senato ha carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; essa ha già trovato accoglienza nelle relative ordinanze già adottate.

Infine, la lettera d) non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché rimane fermo il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. La modifica intervenuta è di mero *drafting* e priva di effetti finanziari.

Nella nota della RGS presentata durante l'esame al Senato, il MIUR ha rappresentato che le istituzioni scolastiche stanno, oramai da due mesi, sostenendo tutte le attività didattiche con modalità a distanza, grazie alla disponibilità capillare di dotazioni informatiche: dunque, si rassicura in merito alla disponibilità dell'infrastruttura occorrente per dare attuazione alle disposizioni in parola. Circa i risparmi che la riduzione del numero dei ripetenti e dei non ammessi all'esame di Stato potrebbero comportare, in conseguenza della corrispondente riduzione nel numero di anni di frequenza per gli studenti interessati, la nota fa presente di non poter fare alcuna stima al riguardo, trattandosi di situazione completamente nuova. Ad ogni modo, si rappresenta che il tasso di ripetenza e il numero dei non ammessi non sono molto elevati, per cui l'impatto positivo sui conti non sarà rilevante.

Sul comma 4-*bis* la RT riferita al maxiemendamento afferma il carattere ordinamentale della disposizione, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5, in considerazione della clausola di invarianza⁹ di cui all'articolo 8, non comporta secondo la relazione tecnica nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Saranno messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, a parità di risorse umane, finanziarie e strumentali. Si tratta, peraltro, degli stessi adattamenti che i docenti comuni e (per gli studenti con disabilità certificata) di sostegno sono già tenuti ad operare, che

⁹ Per un refuso, il testo della RT fa riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4.

dovranno però tener conto delle diverse esigenze derivanti dalla modalità didattica a distanza. Nella RT riferita al maxiemendamento si afferma altresì che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che l'articolo 16 del D.lgs. n. 66/2017¹⁰ e l'articolo 8 del D.lgs. n. 63/2017¹¹ dispongono l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale. Per quanto concerne i detenuti vi sono già apposite sezioni di scuole carcerarie.

Sul comma 6, la RT fa presente che la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto. Anche la RT riferita al maxiemendamento afferma che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma il carattere ordinamentale del comma 7, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le nuove disposizioni introdotte al comma 7, secondo al RT riferita al maxiemendamento, si limitano a consentire la partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e altre istituzioni di formazione superiore post diploma: trattandosi di disposizioni aventi carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi *7-bis* e *7-ter* attengono alle modalità ordinamentali di svolgimento degli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione di una provincia autonoma e non determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Anche i commi *7-quater* e *7-quinquies* non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si limitano a prevedere che si possa dare attuazione all'articolo 16 del D.lgs. n. 66/2017, in merito all'istruzione domiciliare a cura dei docenti di sostegno già in servizio, anche durante l'emergenza epidemiologica e nelle more dell'adozione del decreto attuativo previsto dal comma *2-bis* del predetto articolo 16. Inoltre la norma non autorizza la sostituzione del personale impiegato. Infatti, l'istruzione domiciliare da parte dei docenti di sostegno in favore degli studenti con disabilità certificata che per almeno trenta giorni non possano frequentare le attività didattiche è già prevista dalla legge vigente, in particolare dal citato articolo 16. Tuttavia, non è possibile dare attuazione alla disposizione in parola perché manca il relativo decreto attuativo e perché le disposizioni adottate per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 impedirebbero, in ogni caso, al docente di sostegno di recarsi presso il domicilio dello studente. La norma rimuove detti ostacoli, di natura esclusivamente ordinamentale,

¹⁰ Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge n. 107/2015.

¹¹ Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge n. 107/2015.

consentendo all'originaria disposizione di cui al citato articolo 16 di spiegare pienamente i suoi effetti.

Nella seduta del 28 maggio 2020, in sede di esame del maxiemendamento, **la Commissione Bilancio ha condizionato (ex art. 81 Cost.)** il parere favorevole a modificazioni¹² intese a contemperare il diritto degli studenti con le risorse umane effettivamente disponibili nonché a vietare la sostituzione del personale così adibito e a fissare una clausola di invarianza specifica.

Sul comma 8 si afferma altresì che si tratta di disposizione di carattere ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 9, il primo periodo, è una clausola di invarianza per i saldi della finanza pubblica. Il secondo e il terzo periodo prevedono che eventuali risparmi di spesa derivanti da una diversa composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado rimangano a disposizione per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali. L'effettivo ammontare dei risparmi sarà facilmente verificabile a consuntivo, cioè successivamente allo svolgimento degli esami di Stato, della sessione suppletiva e di quella straordinaria a fine settembre 2020. La somma non spesa sarà tolta alla disponibilità dei punti ordinanti della spesa (POS) scolastici, per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al fondo per il funzionamento delle scuole. La riassegnazione avverrà tenendo conto della maggior incidenza, sull'indebitamento netto, delle spese di funzionamento rispetto a quelle per la remunerazione dei componenti delle commissioni di esame e avverrà, pertanto, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Nella nota della RGS presentata durante l'esame al Senato, la RGS ha evidenziato come, tenuto conto dei diversi effetti sui saldi di finanza pubblica delle spese da sostenere per il pagamento dei Commissari d'esame, la riassegnazione dovrà tener conto dell'invarianza sul saldo dell'indebitamento netto, scontando, pertanto i relativi effetti fiscali. Inoltre, sulla procedura di riassegnazione alle spese dei risparmi che si realizzeranno con la diversa organizzazione delle commissioni di esame, il MIUR ha rappresentato che alla conclusione degli esami il ministero dispone, per prassi, un monitoraggio rivolto a tutte le scuole sede di esame, per la raccolta del fabbisogno finanziario occorrente per pagare i commissari in questione. Entro settembre 2020, dunque, sarà disponibile il dato certo relativo ai risparmi realizzati, che potranno dunque essere versati alle entrate e riassegnati alle spese entro la chiusura dell'esercizio finanziario. Poiché ne è prevista la riassegnazione in favore delle spese di funzionamento delle scuole, si tratta di risorse che saranno trasferite alle istituzioni in questione in tempi brevissimi e da queste integralmente spese a ridosso del trasferimento, come solitamente accade per ogni risorsa trasferita alle scuole.

¹² Testualmente il parere reca la seguente condizione: "all'articolo 1, comma 7-quater, dopo le parole: "dell'alunno in istruzione domiciliare" aggiungere le seguenti: "con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica,"; all'articolo 1, comma 7-quinquies, dopo le parole: "di cui al comma 7-quater", aggiungere le seguenti: "non autorizza la sostituzione del personale impiegato e";"

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il comma 1, attributivo del potere di ordinanza, si prende atto del carattere ordinamentale della disposizione e si rinvia, per quanto riguarda i limiti e i contenuti delle ordinanze medesime, a quanto di seguito osservato in relazione alle singole disposizioni che li definiscono.

In via generale, si osserva preliminarmente che, in base al successivo comma 9, i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo in esame devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente. Peraltro, in linea di principio, il rispetto di tali vincoli finanziari non appare verificabile *ex ante*, in quanto l'impatto finanziario effettivo delle norme da adottare potrà essere riscontrato soltanto sulla base degli specifici contenuti delle ordinanze medesime. Con riferimento ai criteri e vincoli fissati per la loro adozione, si fa presente quanto segue.

Quanto al comma 2, che ha ad oggetto il recupero degli apprendimenti non effettuati nel corrente anno scolastico, da svolgersi nell'ambito dell'attività didattica ordinaria del prossimo anno scolastico, la relazione tecnica afferma che, poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientra tra quella già remunerata. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare. Pur prendendo atto di tali chiarimenti, andrebbe comunque fornita conferma della congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente per il sistema scolastico, finalizzate ai normali contenuti curricolari dei vari cicli di studi, rispetto alle esigenze di recupero dei contenuti formativi che sono stati persi nel corrente anno, che impegneranno sia il personale docente sia il personale ATA.

Non si formulano osservazioni sul comma 2-*bis*, che reintroduce i giudizi di valutazione, dal contenuto ordinamentale.

Sul comma 3 e sul comma 4, che concernono la didattica e gli esami, si prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica e degli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura e del fatto che per gli alunni con disabilità la norma richiama quanto già previsto a legislazione vigente. Inoltre le previsioni sono comunque assistite dalla clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, riportata all'art. 8, in base alla quale le

amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 5, che concerne gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, si prende atto della specifica clausola di invarianza. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - dell'effettiva modulabilità dell'onere nell'ambito delle risorse disponibili. In proposito, tenuto conto delle finalità della norma, sarebbe altresì opportuno acquisire una valutazione circa l'idoneità delle risorse stanziata e disponibili rispetto alle ipotizzabili soluzioni che potrebbero essere adottate con le ordinanze ministeriali.

Non si formulano osservazioni sul comma 6, che ha ad oggetto i requisiti di ammissione dei candidati agli esami, dal contenuto ordinamentale.

Con riferimento al comma 7, che ha ad oggetto gli esami dei candidati privatisti, non si formulano osservazioni tenuto conto che gli stessi vengono aggregati a sessioni già previste a legislazione vigente e disciplinate da norme (articolo 14, comma 2, e articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017) alle quali non sono ascritti effetti finanziari.

Per quanto riguarda l'ulteriore previsione, inserita dal Senato, che consente agli stessi l'ammissione con riserva ad università, istituti, concorsi o selezioni, nel caso in cui le sessioni non dovessero svolgersi in tempo, sarebbe utile una conferma che, in caso di mancato superamento delle prove, ad eventuali aggravii organizzativo-gestionali, con conseguenti maggiori spese, per le università e le altre amministrazioni pubbliche che abbiano ammesso i privatisti, si possa far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai commi *7-bis* e *7-ter*, che attribuiscono temporaneamente talune competenze decisionali all'Intendenza scolastica della provincia autonoma di Bolzano, non si formulano osservazioni in quanto la norma si limita a disciplinare l'attribuzione di poteri senza derogare ai vincoli di bilancio dell'ente autonomo.

I commi *7-quater* e *7-quinquies* consentono, a date condizioni, l'attivazione dell'istruzione domiciliare in presenza per gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica. In proposito, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e *2-ter*, della legge n. 66/2017, l'attività di

istruzione domiciliare per gli studenti sopra menzionati si svolge a invarianza di risorse e senza nuovi o maggiori oneri e che, per effetto di una condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato, il diritto degli studenti deve essere temperato con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e, in aggiunta, tale attività non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tenuto conto dei predetti elementi, non si formulano osservazioni.

Non si formulano osservazioni sul comma 8, che ha ad oggetto i provvedimenti del MAECI per il sistema di formazione italiana nel mondo, tenuto conto della generale clausola di invarianza finanziaria.

Infine, il comma 9 ribadisce l'invarianza di spesa relativamente agli esami conclusivi della scuola primaria e secondaria, di primo e secondo grado e prevede un meccanismo di accertamento dei risparmi realizzati con successiva riassegnazione a spesa nel rispetto del saldo di indebitamento netto. Al riguardo, si prende atto della previsione di neutralità della riassegnazione, in particolare, sul saldo di indebitamento netto (che – per gli oneri del personale – prevede la parziale compensazione delle maggiori spese con le corrispondenti entrate tributarie e contributive, mentre tale effetto non ha luogo per le assegnazioni al Fondo) e degli elementi di conferma forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare in prima lettura. Si fa presente peraltro che non viene esplicitata la procedura diretta a far sì che la riassegnazione sia effettivamente realizzata in condizioni di invarianza finanziaria. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione.

ARTICOLO 2

Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021

Le norme riguardano la procedura concorsuale straordinaria (commi 01-08, inseriti dal Senato in prima lettura) e l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (commi 1-6, modificati dal Senato in prima lettura).

Procedura concorsuale straordinaria (commi 01-08)

Sono state introdotte previsioni procedurali concernenti la prova scritta per la procedura concorsuale straordinaria¹³ finalizzata all'immissione in ruolo e all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, bandita con decreto del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, che, secondo la norma, sarà svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 (cosiddetto "concorstone" o "procedura straordinaria" per la scuola secondaria, riservato ai precari) (commi da 01 a 03).

Si rammenta che a legislazione vigente, richiamata dal bando medesimo, la procedura era finalizzata alla formazione di graduatorie valedoli sin dall'anno scolastico 2020/2021 fino al 2022/2023 e anche oltre fino ad esaurimento della graduatoria. Dunque la norma in esame proroga la tempistica del concorso e delle prime immissioni in ruolo che, già previste per il 1° settembre 2020, avverranno il 1° settembre 2021.

Le norme introducono modificazioni procedurali alle prove del concorso (commi 02 e 03) e autorizzano l'integrazione del citato decreto di bando sia per includere le modificazioni sia per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda (comma 04).

Le modificazioni introdotte concernono elementi quali i punteggi minimi delle prove scritte, taluni contenuti delle prove, la disciplina delle prove (già previste) di lingua inglese e di lingua straniera.

Ai vincitori immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021, viene riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020 (comma 06).

Ai relativi oneri, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa¹⁴ relativa al Fondo "La Buona Scuola" (comma 07).

Infine, nell'ambito delle attività di sostegno, si prevede che i soggetti che possiedono determinati requisiti accedono direttamente alle prove scritte (comma 08).

Avvio dell'anno scolastico 2020/2021 (commi 1-6)

Le norme prevedono l'adozione di ordinanze del Ministro dell'istruzione per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

In particolare, le ordinanze sono volte a:

- definire la data di inizio delle lezioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto del recupero degli apprendimenti e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico [lettera a)];

¹³ Di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del D.L. n. 126/2016

¹⁴ Di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015.

- adattare e modificare il procedimento di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché quelli relativi alle attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali [lettera b)];
- prevedere che a partire dal 1° settembre 2020 siano attivati l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti quale attività didattica ordinaria [lettera b-bis)];
- con riferimento all'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al D.lgs. n. 64/2017 e qualora risultino esaurite le graduatorie contenute nel decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, attribuire vigenza alle graduatorie contenute nei decreti del Ministero degli affari esteri n. 4055/2013 e n. 4944/2013 per consentire di procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico [lettera c)];
- a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di adeguata certificazione, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza [lettera d-bis)].

Si prevede, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, sia dedicata almeno un'ora alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19 (comma 2-*bis*).

Durante la sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente svolge le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e potendo disporre, per l'acquisto di servizi di connettività, della Carta del docente. Allo stesso modo, le prestazioni lavorative dei dirigenti scolastici e del personale scolastico possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici (comma 3).

Per il contrasto delle disuguaglianze e della dispersione scolastica, viene incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa¹⁵ volta all'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale, con oneri a carico della corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili¹⁶ (comma 3-*bis*).

Fino al termine dello stato di emergenza dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo

¹⁵ Di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107/2015.

¹⁶ Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto “Istruzione e ricerca”, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3-*ter*).

Per le supplenze, dopo le modificazioni introdotte dal Senato, si ripristina l’avvio delle graduatorie provinciali (già previste secondo la legislazione previgente all’entrata in vigore del decreto-legge in esame), prevedendo una specifica graduatoria per i soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e permettendo ai soggetti inseriti in queste graduatorie provinciali di indicare sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento (nuovo comma 4).

Per coordinamento, vengono abrogati i commi 2 e 3 del D.L. n. 126/2019 che contenevano analoga disciplina (nuovo comma 4-*bis*).

Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e quelle di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sono temporaneamente demandate a un’ordinanza del Ministro dell’istruzione, sentito il MEF per gli aspetti finanziari (comma 4-*ter*).

La RGS, con la **lettera di trasmissione** della relazione tecnica al maxiemendamento, aveva osservato che il potere di ordinanza va esplicitato in determinati limiti e finalità, potendosi introdurre con detto strumento anche modalità di costituzione dei posti di supplenza suscettibili di determinare oneri aggiuntivi non quantificati e non coperti (ad esempio accorpendo le ore eccedenti che a legislazione vigente non devono, per obiettivi di finanza pubblica ex legge 448/2001-legge finanziaria 2002, concorrere a costituire posti interi e che sono attribuiti dai dirigenti scolastici ai docenti in servizio quali ore eccedenti). Nella seduta del 28 maggio 2020, il Governo ha fornito alla 5^a Commissione del Senato ulteriori precisazioni. La Commissione ha dunque condizionato ex art. 81 Cost. il suo parere favorevole all’inserimento di specifiche modificazioni¹⁷ nel testo del comma 4-*ter*. Dette modificazioni, recepite dal Senato, sono le seguenti: le ordinanze devono concernere le procedure di conferimento delle supplenze, non già i conferimenti veri e propri; le ordinanze ministeriali non possono avere ad oggetto la costituzione e la composizione dei posti da conferire a supplenza e sono espressamente finalizzate all’individuazione e alla graduazione degli aspiranti; viene introdotto un parere preventivo del MEF per gli aspetti finanziari; i termini per il controllo preventivo di legittimità da parte

¹⁷ Si riporta il testo esatto della condizione: “all’articolo 2, comma 4-*ter*; siano apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "provvedimento, e " siano inserite le seguenti: "le procedure"; dopo le parole: "ed educativo" siano inserite le seguenti: ", ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e composizione dei posti da conferire a supplenza,"; dopo le parole: "del comma 1", siano inserite le seguenti: "al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti"; la parola: "sentito" sia sostituita dalle seguenti: "sentiti contestualmente"; dopo le parole: "presente decreto-legge" siano inserite le seguenti: "e il Ministero dell’economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica nel medesimo termine"; la parola "cinque" sia sostituita dalla seguente: "quindici" ”.

della Corte dei conti devono essere portati a quindici giorni (anziché a cinque, come prevedeva il testo dell'emendamento).

Infine, per tutto l'anno scolastico 2019/2020 sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (comma 6).

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Relativamente al concorso

I commi da 01 a 05 sono solo delle modifiche di carattere ordinamentale che non incidono sugli oneri già quantificati della procedura concorsuale.

Quanto al comma 06, la relazione tecnica svolge un'articolata serie di considerazioni, di seguito riportate volte a dar conto della quantificazione degli oneri.

La conclusione della procedura concorsuale straordinaria in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 avrebbe comportato l'immissione in ruolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, da settembre 2020, di 16.535 docenti.

La disposizione introdotta, invece, comporta quanto segue:

- la posticipazione delle prove della procedura concorsuale al prossimo anno scolastico con la conseguente immissione in ruolo dei primi vincitori a decorrere dal 1° settembre 2021;
- sui medesimi posti, nell'anno scolastico 2020/2021, saranno pertanto assunti con contratto a tempo determinato altrettanti docenti sulla base delle graduatorie attualmente vigenti;
- l'immissione in ruolo, a settembre 2021, di 16.535 vincitori di concorso, in aggiunta ai 4.710 vincitori che si prevede di assumere in tale data a legislazione vigente. I 16.535 vincitori assunti a settembre 2021 potranno godere della retrodatazione giuridica della nomina a settembre 2020.

Ciò comporta maggiori oneri di personale. Più precisamente:

- a) la stipula dei 16.535 contratti a tempo indeterminato nell' a. s. 2021/2022 non comporta maggiori oneri di personale, giacché si tratta di contratti che a legislazione vigente verrebbero stipulati addirittura con un anno di anticipo;
- b) la previsione della retrodatazione giuridica all' a. s. 2020/2021 dei 16.535 contratti a tempo indeterminato stipulati con altrettanti docenti nel 2021/2022 non comporta maggiori oneri di personale, poiché si tratta di soggetti che, a legislazione vigente, verrebbero assunti già nell' a. s. 2020/2021;
- c) la stipula dei 16.535 contratti a tempo determinato non comporta maggiori oneri di personale nell' a. s. 2020/2021, poiché avviene in luogo di altrettanti contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, può comportare oneri negli anni successivi, limitatamente a quei soggetti che non dovessero risultare tra i vincitori del concorso e ai quali si attribuisce, in base all'emendamento, un anno in più di anzianità di servizio, utile in futuro per l'evoluzione stipendiale.

Comunque la relazione tecnica precisa che, poiché il concorso straordinario è riservato ai docenti precari, è assolutamente probabile che pur non essendo ancora vincitori di concorso, tutti i soggetti che vinceranno la

procedura concorsuale, saranno titolari di contratti di supplenza annuale nell'anno scolastico 2020/2021 occupando posizioni utili nelle rispettive graduatorie.

In via prudenziale si stima comunque l'onere finanziario.

A legislazione vigente, ciascuno dei 16.535 immessi in ruolo a settembre 2021 potrà far valere l'anno di servizio svolto nel 2020/2021, ai fini della ricostruzione di carriera.

La proposta legislativa comporta che il medesimo anno di servizio potrà essere fatto valere in sede di ricostruzione di carriera anche dai soggetti assunti a tempo determinato con contratto annuale nel 2020/2021, anche nel caso in cui non vincano il concorso o si posizionino in graduatoria in maniera da non essere assunti prima del 2022/2023.

Ciò comporta effetti finanziari a decorrere dal 2023, cioè dal momento nel quale i docenti con contratto a tempo determinato annuale potranno godere della ricostruzione, nell'ipotesi prudenziale che, pur non risultando tra i vincitori nel 2021/2022, riescano a ottenere una immissione in ruolo almeno dall'anno successivo.

Si stima, sempre prudenzialmente, che il 90% dei 16.535 docenti con contratto a tempo determinato annuale risulterà tra i vincitori del concorso con immissione nel 2021/2022. Ciò in quanto la posizione nelle rispettive graduatorie è un ottimo predittore del successo nella procedura concorsuale, anche tenuto conto della semplificazione delle prove del concorso in questione rispetto a quello ordinario.

Pertanto, prosegue la relazione tecnica, l'onere di cui trattasi si verificherà per 1.654 soggetti.

Per ciascuno dei soggetti interessati, l'effetto è:

- a) di eventuale incremento dell'importo dovuto nel 2023 a titolo di arretrati. L'importo dovuto si incrementa solo nel caso che il riconoscimento di un anno in più di servizio determini, nel 2023/2024, il riconoscimento, in sede di ricostruzione, di una classe di anzianità successiva a quella che altrimenti sarebbe stata assegnata;
- b) di anticipazione di un anno del momento del passaggio alle classi di anzianità successiva, sino alla quiescenza.

Si suppone che circa un avente titolo su sei si trovi nelle condizioni di cui al punto a) del precedente elenco, e che ogni anno circa uno su sei si trovi nelle condizioni di cui al punto b).

Un anno in più di carriera comporta la seguente maggiore spesa di personale per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punti del precedente elenco, in funzione della maggiore classe di anzianità che verrebbe attribuita (valori medi tra i gradi di istruzione al lordo dell'IVC, degli oneri riflessi e dell'IRAP):

- da 9 a 14 anni: 3.914,30
- da 15 a 20 anni: 3.903,53
- da 21 a 27 anni: 3.550,60
- da 28 a 34 anni: 3.996,24
- da 35 anni in poi: 2.311,33

In via prudenziale, nei calcoli che seguono si utilizza l'importo di 3.900 euro.

Nelle ipotesi anzidette, nel 2023 si verifica una maggiore spesa di $1.654 \times 3.900 / 6 = 1,08$ milioni per ricostruzioni di carriera. A decorrere dal 2023, si verifica anche la maggiore spesa di $1.654 \times 3.900 / 6 = 1,08$ milioni per l'anticipazione di un anno nel passaggio di carriera.

In definitiva, la proposta emendativa comporta la maggiore spesa di personale di 2,16 milioni di euro nel 2023 e di 1,08 milioni di euro a decorrere dal 2024.

In definitiva, l'emendamento comporta le seguenti maggiori spese di personale:

(milioni di euro)

| | 2023 | 2024 | 2025 e segg. |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| Maggiore spesa corrente | 2,16 | 1,08 | 1,08 |
| Maggiori entrate tributarie e contributive | 1,08 | 0,54 | 0,54 |

Relativamente all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021

Il comma 1, lettera *a)*, è disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come le lettere *b)* e *d)* sono disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *b-bis)*, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica stabilendo piuttosto che l'eventuale integrazione e il recupero degli apprendimenti a partire dal 1° di settembre 2020 debbano considerarsi quale attività didattica ordinaria.

Il comma 1, lettera *c)*, è una disposizione ordinamentale, giacché rimane fermo il contingente di posti fuori ruolo presso le scuole e le iniziative scolastiche italiane all'estero e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *d-bis)*, prevede che con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, siano adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Pertanto, la disposizione essendo di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 è norma di carattere ordinamentale, priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma *2-bis* è finanziariamente neutro.

Il comma 3 è disposizione ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che si limita a sancire i comportamenti già posti in essere da tutte le istituzioni scolastiche, riguardanti lo svolgimento di ogni attività lavorativa, inclusa quella didattica, a distanza, mediante strumentazione informatica. La disposizione relativa alla carta del docente, inserita dal Senato, riguarda esclusivamente una specificazione dei prodotti acquistabili con la carta elettronica medesima, ferma restando l'invarianza del suo ammontare.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma *3-bis*.

Sul comma 3-ter la relazione tecnica afferma che lo stesso ha natura ordinamentale, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nella **lettera di trasmissione** della relazione tecnica riferita al maxiemendamento, la RGS – pur non condizionando la verifica positiva della RT allo stralcio della disposizione – ha comunque evidenziato che la definizione delle modalità e dei criteri per l'erogazione delle prestazioni a distanza può eventualmente avvenire in sede di contrattazione solo per il periodo successivo alla definizione della stessa, quindi a partire dall' a. s. 2020/2021, decorrenza che andrebbe espressamente prevista, potendosi configurare, diversamente, incertezze interpretative per l'attività già svolta nel periodo decorso e per quello, verosimilmente di non brevissima durata, occorrente per la definizione dello stesso contratto, che, peraltro, potrebbe avvenire ad emergenza ormai superata, in quanto la relativa scadenza è prevista per il 31 luglio p. v. La norma così come formulata, prosegue la lettera, demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle prestazioni rese a distanza anche per il periodo decorso e per quello precedente alla definizione dello stesso contratto, con conseguenti effetti non valutabili sulle predette attività già svolte nel caso in cui tali criteri e modalità dovessero in concreto differire da quelli adottati finora. Il comma 4 ripristina la creazione delle previste graduatorie provinciali utili per le supplenze già dall'anno scolastico 2020/2021: la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Sul comma 4-ter si richiamano le osservazioni formulate dalla RGS in fase di verifica della relazione tecnica del maxiemendamento nonché le condizioni *ex art.* 81 Cost. poste dalla Commissione Bilancio del Senato sul maxiemendamento: il contenuto è sopra riportato, nella parte descrittiva della norma.

Sul comma 6, concernente il divieto dei viaggi di istruzione, visite guidate, ecc. nell'anno scolastico 2019/2020, la relazione tecnica afferma che, poiché i viaggi di istruzione sono posti interamente a carico delle famiglie, il loro mancato svolgimento non ha effetti sul bilancio dello Stato o delle istituzioni scolastiche statali.

Nel corso dell'esame parlamentare, **il Governo** ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato una nota della RGS che afferma che, per la parte in cui è previsto l'obbligo della didattica a distanza, da ciò non seguono riflessi sulle spese di personale, giacché ci si limita a sostituire la prestazione lavorativa in presenza con una prestazione, di pari intensità, a distanza. Inoltre, la Nota rappresenta che le istituzioni scolastiche stanno, oramai da mesi, sostenendo tutte le attività didattiche con modalità a distanza, grazie alla disponibilità capillare di dotazioni informatiche. La Nota rassicura, dunque, in merito alla disponibilità dell'infrastruttura occorrente per dare attuazione alle disposizioni in parola.

In merito ai profili di quantificazione, si prendono in esame distintamente gli interventi sulla procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti precari e sull'avvio del prossimo anno scolastico.

1) Quanto agli interventi sulla procedura concorsuale straordinaria:

1.1) non si formulano osservazioni sulle seguenti disposizioni:

- sui commi 02, 03 e 04, volti a disciplinare proceduralmente taluni adempimenti del concorso, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, che le variazioni concernenti le modalità di svolgimento delle prove non siano suscettibili di cagionare nuovi oneri per riflessi di carattere organizzativo;
- sul comma 05 stante la sua natura ordinamentale;
- sul comma 08 in quanto non incide sul numero dei posti di sostegno ma sull'accesso al relativo percorso di specializzazione;

1.2) andrebbero invece acquisiti chiarimenti sul combinato disposto dei commi 01 (che fissa la prova scritta della procedura per l' a. s. 2020/2021, mentre a legislazione vigente i vincitori dovevano¹⁸ essere immessi in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2020), 06 (che riconosce ai vincitori immessi in ruolo nell' a. s. 2021/2022 e rientranti nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021, la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020) e 07 (che quantifica e copre i relativi oneri). La relazione tecnica afferma che, in generale, le disposizioni sono neutrali, svolgendo considerazioni volte a suffragare tale invarianza, e attribuisce oneri solo ad una particolare fattispecie (il riconoscimento giuridico dell'a.s. 2020/2021 ai vincitori del concorso), in relazione alla quale svolge la seguente stima:

- secondo la relazione tecnica, in sintesi, se l'immissione in ruolo dei primi vincitori avverrà a decorrere dal 1° settembre 2021 (anziché 2020), risulteranno neutrali sia la stipula dei contratti a tempo indeterminato nel 2021 (in quanto posticipa la decorrenza di un onere permanente già scontato a legislazione vigente), sia la stipula dei contratti a tempo determinato nell'a. s. 2020/2021 (in quanto i posti avrebbero comunque dovuto essere coperti). Circa tale ricostruzione non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale sarebbe utile una conferma, della piena equivalenza economica fra un docente a tempo

¹⁸ Tecnicamente, la norma originaria è tuttora vigente al momento della redazione della presente Nota poiché - in virtù dell'articolo 15 della legge n. 400/1988 - il comma 01, inserito con un emendamento approvato dal Senato in fase di conversione, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente.

determinato e un docente a tempo indeterminato (ciò limitatamente alla copertura dei posti nell'a. s. 2020/2021);

- per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, cui sono attribuiti effetti quantificati e coperti al comma 07, si osserva che il comma 06 riconosce, ai vincitori immessi in ruolo nell' a. s. 2021/2022 rientranti nella quota prevista per l'anno scolastico 2020/2021, la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

La relazione tecnica, dal canto suo (al cui testo si rinvia per i dettagli) afferma che:

- in generale la norma è neutrale poiché, essendo il concorso straordinario riservato ai docenti precari, è assolutamente probabile che tutti i soggetti che vinceranno la procedura concorsuale saranno titolari di contratti di supplenza annuale nell'anno scolastico 2020/2021;
- effetti onerosi, però, (prosegue la relazione tecnica) potrebbero derivare dal fatto che la proposta legislativa comporta che il medesimo anno di servizio potrà essere fatto valere in sede di ricostruzione di carriera "anche dai soggetti assunti a tempo determinato con contratto annuale nel 2020/2021, anche nel caso in cui non vincano il concorso o si posizionino in graduatoria in maniera da non essere assunti prima del 2022/2023" e infatti "dal 2023, cioè dal momento nel quale i docenti con contratto a tempo determinato annuale potranno godere della ricostruzione, nell'ipotesi prudenziale che, pur non risultando tra i vincitori nel 2021/2022, riescano a ottenere una immissione in ruolo almeno dall'anno successivo." Su tali presupposti, la relazione tecnica procede a sviluppare una quantificazione degli oneri che appare coerente con le ipotesi assunte dalla stessa relazione.

Pertanto si osserva che la relazione tecnica parrebbe ipotizzare che la ricostruzione di carriera spetti anche a soggetti non vincitori del concorso o assunti dopo il 2022/2023, mentre il comma 06 attribuisce la ricostruzione di

carriera ai soli vincitori immessi in ruolo nell' a. s. 2021/2022: in merito a tale apparente discrasia andrebbero acquisiti chiarimenti, al fine di poter verificare le quantificazioni effettuate dalla relazione tecnica.

Nulla da osservare sugli effetti di maggiore entrata tributaria e contributiva (effetti riflessi) connessi alle ricostruzioni di carriera – che sono calcolati in misura conforme alla prassi in materia - nel presupposto che gli stessi siano registrati esclusivamente a miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, come abitualmente previsto per fattispecie analoghe. In proposito andrebbe acquisita una conferma considerato che la RT non è corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento sui saldi di finanza pubblica.

2) Quanto alle misure per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021:

2.1) non si formulano osservazioni:

- sulle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 tenuto conto che le rispettive procedure avranno comunque luogo nell'ambito dei limiti di bilancio vigenti, cui la norma in esame non deroga;
- sulla lettera *d)* del comma 1, sul comma 2, sul comma 5 e sul comma 6, stante il loro carattere ordinamentale;
- sul comma 2-*bis* perché interviene a specificare un adempimento già previsto a legislazione vigente;
- sul comma 3, preso atto dei chiarimenti della relazione tecnica;
- sul comma 3-*bis* perché il relativo onere è limitato all'entità dello stanziamento;
- sui commi da 4 a 4-*ter* in quanto sono volti a ripristinare la legislazione previgente e a disciplinare le procedure volte a darvi attuazione nonché tenuto conto (quanto al comma 4-*ter*) del recepimento delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio del Senato;

2.2) andrebbero invece acquisiti:

- chiarimenti sulle lettere *b-bis*) e *d-bis*) del comma 1, che dettano criteri per le ordinanze ministeriali. Infatti, pur prendendo atto delle considerazioni della relazione tecnica, tenuto conto che le disposizioni non prevedono specifici stanziamenti, andrebbe assicurato che sia l'eventuale attivazione, quale attività didattica ordinaria, dell'integrazione e del recupero degli apprendimenti a partire dal 1° settembre 2020, sia l'adozione di misure volte a consentire agli studenti con patologie gravi o immunodepressi di seguire la programmazione scolastica (anche mediante la didattica a distanza), possano effettivamente essere effettuate nel quadro delle risorse disponibili, posto che sembrerebbe trattarsi di adempimenti aggiuntivi;
- l'avviso del Governo sul comma 3-ter che rinvia alla contrattazione collettiva lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza. Infatti nel corso dell'esame parlamentare, in sede di verifica della relazione tecnica riferita al maxiemendamento, è stato osservato che la norma, così come formulata, demanda alla contrattazione integrativa la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle prestazioni rese a distanza anche per il periodo decorso e per quello precedente alla definizione dello stesso contratto, con conseguenti effetti non valutabili sulle predette attività già svolte nel caso in cui tali criteri e modalità dovessero in concreto differire da quelli adottati finora. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 07 dell'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento della decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020 ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria richiamata al precedente comma 06 - pari a 2,16 milioni di euro per il 2023 e a 1,08 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 - mediante riduzione¹⁹ dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del

¹⁹ Da un punto di vista meramente formale, sarebbe stato preferibile utilizzare l'espressione 'corrispondente riduzione', in conformità alla corrente prassi legislativa.

2015, che ha istituito il Fondo "La Buona scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione secondaria²⁰.

In proposito, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura a decorrere dall'anno 2023, ciò in considerazione sia del fatto che la dotazione del Fondo nel corso del tempo è stata più volte utilizzata o incrementata da numerose disposizioni legislative²¹, sia della collocazione dell'onere ad esso imputato oltre il triennio di riferimento del vigente bilancio dello Stato, che rende meno agevole la relativa verifica in sede parlamentare.

Inoltre, il comma 3-*bis* dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 2 milioni di euro per il 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, recante interventi volti a promuovere la scuola digitale, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014²². Al riguardo, si evidenzia che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato è emerso che le risorse disponibili sul citato Fondo sono pari a 2,224 milioni di euro per l'anno 2020 e che esse risultano pertanto sufficienti a far fronte agli oneri oggetto di copertura²³. Si segnala peraltro che il Fondo è stato rifinanziato, da ultimo, dall'articolo 265, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di esame presso le Camere, per un importo pari

²⁰ In base alla norma istitutiva, il Fondo (iscritto sul capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione) presenta una dotazione di 83.000 euro per l'anno 2015, di 533.000 euro per l'anno 2016, di 104.043.000 euro per l'anno 2017, di 69.903.000 euro per l'anno 2018, di 47.053.000 euro per l'anno 2019, di 43.490.000 euro per l'anno 2020, di 48.080.000 euro per l'anno 2021, di 56.663.000 euro per l'anno 2022 e di 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

²¹ Per citare le sole disposizioni più recenti, si rammenta che il Fondo in parola è stato rifinanziato, in misura pari a 2,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, dall'articolo 1, comma 18-*quinqüies*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), e ridotto, in misura pari a 11,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, dall'articolo 9, comma 1, lettera *e-bis*, del medesimo decreto-legge n. 126, nonché, in misura pari a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, dall'articolo 7, comma 10-*novies*, lettera *a*), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica).

²² Si segnala che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per il triennio in corso reca per l'anno 2020 stanziamenti pari a 20,2 milioni di euro.

²³ Da tale interrogazione risulta altresì che le disponibilità attuali del Fondo già scontano la spesa, pari a 0,9 milioni di euro per il medesimo anno 2020, ad esso imputata dall'articolo 12-*ter*, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto Liquidità), in corso di conversione presso le Camere.

a 800 milioni di euro per il medesimo anno 2020. Tanto premesso, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo del predetto Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

ARTICOLO 2-*bis*

Tavolo per i percorsi abilitanti

La norma istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, un Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata. Il Tavolo è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facoltà di scienze della formazione (Cunf) e delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Con decreto ministeriale sono determinate le modalità di funzionamento e la durata del Tavolo. Ai componenti non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati e dall'attuazione dell'articolo 2-*bis* in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale, giacché i partecipanti al tavolo di confronto non hanno diritto a compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. In breve, la partecipazione al tavolo è a titolo onorifico. Pertanto, l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **Nota della RGS** con cui è stata trasmessa la relazione tecnica al maxi-emendamento ha condizionato la verifica positiva della RT medesima all'inserimento, nella disposizione in esame, della seguente previsione: "Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, rimborsi spese o gettoni di presenza comunque denominati." La 5^a Commissione (Bilancio), nella seduta del 28 maggio 2020, ha espresso, sul maxi-emendamento, parere favorevole condizionato *ex art.* 81 Cost. – fra l'altro – all'inserimento della predetta disposizione nel testo dell'articolo 2-*bis*.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l'istituzione del Tavolo è assistita sia da una clausola di invarianza sia da una clausola di gratuità della partecipazione: l'inserimento di questa seconda clausola è stato posto come

condizione al fine della positiva verifica della relazione tecnica a corredo del maxi emendamento e come condizione *ex art. 81 Cost.* dalla Commissione Bilancio del Senato.

Si rileva, incidentalmente, che rispetto alla consueta formulazione della clausola, la dicitura in esame non menziona espressamente gli "emolumenti", tuttavia la stessa fa riferimento a "gettoni di presenza comunque denominati".

ARTICOLO 2-ter

Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie

La norma, per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, consente in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, di prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo. Il servizio prestato con questi incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione replica per il prossimo anno scolastico la misura adottata con l'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 126 del 2019 che, come specificato anche in sede di relativa relazione tecnica, appare meramente ordinamentale e non comporta nuovi e maggiori oneri. Il testo dell'emendamento esclude, espressamente, il riconoscimento, ai fini ulteriori, del servizio reso.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, che assume il carattere ordinamentale della disposizione, e nel presupposto quindi che gli incarichi in questione siano comunque conferiti nel quadro delle risorse disponibili e ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente.

ARTICOLO 3

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

Le norme intervengono sulle funzioni del CSPI e ne prorogano la durata.

Si rammenta che ai sensi del D. Lgs. n. 233/1999 il CSPI è organo collegiale della scuola a livello centrale ed esprime pareri, obbligatori e facoltativi, su richiesta o di propria iniziativa, nelle materie indicate dal

decreto medesimo. I pareri sono resi nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine (ordinario o accelerato) si può prescindere dal parere. Il personale dell'amministrazione chiamato a partecipare ai lavori del CSPI usufruisce, nei casi di legge, del trattamento di missione. Il CSPI si avvale di una segreteria amministrativa e organizzativa alla quale è preposto un dirigente dell'amministrazione della pubblica istruzione. Per il funzionamento del CSPI sono utilizzate le disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento del (precedente) Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui il CSPI ha preso il posto. Il CSPI è formato da trentasei componenti, dei quali diciotto sono elettivi e diciotto di nomina ministeriale, ed è integrato da altri rappresentanti nei casi indicati dalla legge.

Le norme prevedono che, fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza²⁴, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI renda il suo parere entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può prescindere dal parere (comma 1). A regime (con norma introdotta dal Senato in prima lettura) il termine ordinario è abbreviato a venti giorni (invece di quarantacinque), e il termine minimo accelerato è abbreviato a dieci giorni (invece di quindici) (comma 2-ter).

Per i provvedimenti già trasmessi a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di sette giorni sopra indicato al comma 1 decorre dal 9 aprile 2020 (comma 2).

Inoltre la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021 (comma 2-bis).

La relazione tecnica afferma che tutte le disposizioni del testo sono di carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – dell'effettiva possibilità per il CISPI di rendere i pareri nei nuovi termini stabiliti (abbreviati anche a regime, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato).

Quanto alla proroga dei componenti elettivi, non si formulano osservazioni in quanto la stessa opera nel quadro delle risorse già stanziare per i relativi componenti.

²⁴ A decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto.

ARTICOLO 4

Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

Normativa vigente. L'articolo 87, comma 5, del DL 18/2020 prevede che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, siano sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento suddetto. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

Le norme dispongono che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del DL 18/2020, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

La **relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano un'interpretazione autentica dell'articolo 87, comma 5, del DL 18/2020, precisando che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura procedurale della disposizione in esame. Andrebbe tuttavia acquisita conferma che le previsioni non siano suscettibili di determinare effetti finanziari connessi al carattere interpretativo, e quindi retroattivo, delle stesse.

ARTICOLO 4-bis

Modifica al decreto-legge n. 126/2019

Normativa vigente. L'art. 1, comma 18-bis, del DL n. 126/2019, prevede che i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi di specifici concorsi, per titoli ed esami individuati dalla disposizione - già banditi nel 2016 per il reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, per posti comuni e di sostegno - possano, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi banditi nel 2016, di cui all'art. 4, comma 1-quater, lett. a), del DL n. 87/2018, per la scuola dell'infanzia e primaria, e in quelli di cui all'articolo 17, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 59/2017, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine.

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, modifica l'art. 1, comma 18-*bis*, del DL n. 126/2019, disponendo che i soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 per il reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria e di sostegno, possano essere inseriti, a domanda, in coda alle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2018²⁵, anziché in coda alle graduatorie del concorso 2016 di altre regioni. Inoltre, tale facoltà viene limitata ad una sola regione anziché a più d'una come previsto nel testo vigente della disposizione.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione ha natura ordinamentale, non interviene sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che la norma possiede natura ordinamentale e non appare suscettibile di incidere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 5

Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia

Normativa vigente. L'articolo 87, comma 5, del DL 18/2020 prevede che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, siano sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento suddetto. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

Le norme prevedono che le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del DL 18/2020 si applichino, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

La **relazione tecnica** afferma che la disposizione, limitandosi ad estendere la sospensione, già prevista per le procedure concorsuali, anche agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ha mero valore ordinamentale e non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

²⁵ Di cui all'art. 4, comma 1-*quater*, lett. b), del DL n. 87/2018.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono quanto previsto dall'articolo 87, comma 5, del DL 18/2020 circa la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria, comprendendo in tale estensione anche le procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e gli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero²⁶.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame e alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 6

Disposizioni in materia di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, prevede che, nel caso in cui si protragga lo stato di emergenza, il Ministro dell'università, con uno o più decreti, possa definire l'organizzazione e le modalità di svolgimento della prima e della seconda sessione del 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di specifiche professioni individuate²⁷ dalla medesima disposizione (comma 1). Con i medesimi decreti ministeriali possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle summenzionate professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale (comma 2).

Le modifiche approvate al Senato prevedono, tra l'altro, che con decreto interministeriale possano essere definite, per la sessione 2020, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo

²⁶ Le persone in possesso dei titoli necessari per l'esercizio di una professione che intendono esercitare la stessa professione in un altro Stato membro devono ottenere il riconoscimento dei loro titoli, se si tratta di una professione regolamentata nello Stato ospitante. In caso di differenze sostanziali nelle professioni oppure nella durata o nel contenuto delle formazioni, per lo svolgimento della professione in Italia ai fini del riconoscimento è richiesto il superamento eventuali misure compensative (tirocinio o prova attitudinale), per svolgere la relativa professione in Italia.

²⁷ Trattasi delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale.

svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro (comma 2-*bis*).

Viene, inoltre, previsto che il semestre di tirocinio professionale per l'esercizio della professione forense, che ricade all'interno del periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, venga considerato svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze. Viene, inoltre, ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 (disciplinata dall'articolo 101, comma 1, primo periodo, del DL n. 18/2020), indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea.

Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza da COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione (comma 3).

Il comma 4, inoltre, con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi 1 e 3, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 (disciplinata dall'articolo 101, comma 1, primo periodo, del DL n. 18/2020).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che le misure disciplinate dalle stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ciò in considerazione del fatto che le spese connesse allo svolgimento di tali procedure rientrano in spese già previste a regime. Inoltre, gli eventuali adempimenti derivanti dagli interventi in questione, di natura amministrativa, rientrano tra gli ordinari compiti istituzionali. Con specifico riguardo al comma 2-*bis* la relazione tecnica precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività in essa previste saranno svolte dalle amministrazioni con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Peraltro, la modalità relativa all'esame di Stato per i consulenti del lavoro è suscettibile di determinare risparmi nel bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in quanto consentirà, per la sessione 2020, di evitare la locazione delle sedi normalmente utilizzate per lo svolgimento delle prove scritte.

Con specifico riguardo al comma 3, la relazione tecnica evidenzia, inoltre, che le relative disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata la loro natura ordinamentale. La relazione tecnica precisa, inoltre, che non si ravvisano ricadute negative neppure con riferimento ad attività di competenza di articolazioni o uffici del Ministero della giustizia, potendosi assicurare, con particolare riferimento al decreto da adottare per la predisposizione di tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza, che allo stesso si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente rientrando, tra i compiti istituzionali del medesimo dicastero, la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti degli uffici e tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.

In prima lettura, il **Governo** ha messo a disposizione della 5^a Commissione del Senato una nota di chiarimenti²⁸ che, con riferimento al comma 3 dell'art. 6, assicura la piena sostenibilità dell'intervento previsto.

Nello specifico, nella nota viene riferito che il ricorso a modalità di partecipazione digitalizzate mediante collegamenti da remoto è la modalità vigente con cui ordinariamente l'amministrazione della giustizia sta valorizzando e completando la formazione *e-learning* dei magistrati e del personale amministrativo dirigenziale e non, attraverso le tecnologie messe a disposizione dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati (D.G.S.I.A.) e le capacità dei propri formatori, ragion per cui anche l'attività di formazione a distanza dei tirocinanti, potrà proficuamente inserirsi sia nell'ambito del programma appena menzionato sia in quello di informatizzazione del sistema giustizia, che ha già sviluppato e sperimentato con successo tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie e degli altri servizi istituzionali. È stata, inoltre, confermata l'adeguatezza degli stanziamenti relativi ai capitoli destinati all'implementazione dell'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia, assicurando che ai relativi oneri si potrà provvedere a valere sulle risorse iscritte al Programma 1.2 giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitoli di bilancio 1501 e 7203 - nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere - che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per il 2020, di euro 181.868.848 per il 2021 e di euro 150.364.844 per il 2022, che riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia; ciò senza incidere negativamente sulle ulteriori iniziative di spesa già programmate ed avviate delle quali si terrà conto con opportuni interventi di rimodulazione delle risorse già stanziare in bilancio. In merito alle attività di competenza di articolazioni o uffici del Ministero della giustizia, è stato evidenziato che tali attività rientrano nell'ambito dei compiti più generali di vigilanza sugli albi e sulle professioni, confermando che gli eventuali adempimenti derivanti dalle disposizioni in questione,

²⁸ Cfr. Resoconto sommario n. 269 del 29 aprile 2020.

di natura amministrativa, potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 2-*bis*, non si formulano osservazioni, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento, anche a distanza, delle prove di abilitazione professionale individuate dalla medesima disposizione potranno essere disposte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prende atto, altresì, di quanto precisato dalla stessa relazione tecnica circa la possibilità che lo svolgimento dell'esame di Stato per i consulenti del lavoro, secondo le suddette nuove modalità a distanza, possa determinare risparmi nel bilancio del Ministero del lavoro in quanto consentirà, per la sessione 2020, di evitare la locazione delle sedi normalmente utilizzate per lo svolgimento delle prove scritte.

Con riguardo al comma 3, che prevede attività formative a distanza, non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare al Senato al fine di suffragare la neutralità finanziaria di tale disposizione.

Non si formulano osservazioni in merito al comma 4 considerato il tenore ordinamentale della medesima disposizione.

ARTICOLO 7

Continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

La norma, modificata durante l'esame al Senato, sospende²⁹ fino al 30 giugno 2020 le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica in corso al 9 aprile 2020 ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza.

Fino a tale data, gli enti possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria relative all'emergenza da COVID- 19.

²⁹ In deroga a quanto previsto dalla legge n. 508/1999.

Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, al 9 aprile 2020, le funzioni degli organi prorogati, ovvero quelli subentrati, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge n. 240/2010, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 132/2003, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.

Dal 1° luglio 2020, gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione all'emergenza da COVID-19.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, dalle modifiche introdotte al Senato (volte a ridurre l'ambito di applicazione temporale della disposizione e a consentire ulteriori margini di autonomia alle università nella gestione dei procedimenti elettorali eventualmente in corso nel presente periodo di emergenza da COVID-19), aventi anch'esse natura meramente ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che agli oneri derivanti dal funzionamento degli organi (prorogati o sostituiti *ope legis*) si provvede con le medesime risorse già stabilite a legislazione vigente.

ARTICOLO 7-bis

Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale

La norma, introdotta dal Senato, prevede, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020, l'istituzione di un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175/2018.

Si rammenta che il decreto citato ha bandito la procedura per l'abilitazione dell'ASN per professore universitario di prima e di seconda fascia. Nel quadro delle procedure, i "quadrimestri" sono dei termini per la presentazione delle candidature: il quinto quadrimestre è scaduto il 14 maggio 2020. Conseguentemente la fissazione di un VI quadrimestre ha l'effetto di aprire una nuova finestra temporale per la presentazione delle domande.

A tal fine la domanda di partecipazione a tale abilitazione, a pena di esclusione, è presentata a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021.

Inoltre, si dispone la proroga al 30 giugno 2021 delle Commissioni nazionali 2018-2020³⁰, mentre il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali 2020- 2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.

La relazione tecnica chiarisce preliminarmente che al fine di garantire parità di trattamento ai (nuovi) candidati della tornata di ASN 2018-2020, con particolare riferimento ai criteri di valutazione deliberati dalle 190 Commissioni nazionali, risulta altresì necessario prorogare la durata dell'incarico di dette Commissioni. A tal fine si prevede che le vigenti Commissioni restino in carica fino al 30 giugno 2021, ossia in tempo utile a concludere le attività di valutazione riferite all'istituenda VI quadrimestre. Parimenti, si dispone il differimento dell'avvio della procedura di formazione delle Commissioni per la nuova tornata biennale di ASN a gennaio 2021.

La relazione afferma quindi che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e la proroga di funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature, si inseriscono in un'attività ciclica finanziata annualmente nell'ambito del FFO con 1 milione di euro, capitolo 1694, ripartito ai sensi del DM n. 738/2019, articolo 10, lettera j), sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, e per il quale si assicura la piena capienza in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, a sostegno della invarianza finanziaria delle disposizioni, pur rilevando che gli stessi non sono corredati di dati, riferiti alle possibili maggiori spese derivanti dalle innovazioni introdotte, idonei a dimostrare la sufficienza delle risorse disponibili indicate dalla stessa RT e, quindi, la neutralità dell'intervento normativo in esame.

La RT precisa infatti che istituzione di un VI quadrimestre dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e la proroga di funzionamento delle Commissioni incaricate di valutare le candidature, si inseriscono in un'attività ciclica finanziata annualmente nell'ambito del FFO con 1 milione di euro, capitolo 1694, ripartito ai sensi del DM n. 738/2019, articolo 10, lettera j), sulla base di un rimborso forfettario agli atenei, e per il quale si assicura la piena capienza in relazione a un eventuale numero superiore di sedute delle Commissioni.

³⁰ Formate sulla base del decreto direttoriale n. 1052/2018, come modificato dal decreto direttoriale n. 2119/2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge n. 240/2010, e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del D.L. n. 18/2020.

ARTICOLO 7-ter

Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

La norma, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, con i poteri dei commissari straordinari³¹, ivi inclusa la deroga a numerose norme del codice dei contratti pubblici (comma 1).

Si prevede una procedura semplificata per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che intende semplificare il quadro normativo di riferimento e accelerare l'esecuzione dei lavori con particolare riguardo alle deroghe rispetto al codice dei contratti pubblici. Per quanto riguarda in particolare il comma 3, la relazione tecnica sottolinea che la norma incide sulle occupazioni di urgenza e sulle espropriazioni, introducendo una semplificazione delle procedure, senza oneri ulteriori atteso che in questo caso i relativi costi sono già ricompresi e preventivati nei quadri economici dei progetti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, sebbene non consenta agli enti territoriali di derogare ai vigenti vincoli di bilancio - e dunque non incrementi i livelli complessivi della spesa - si pone l'obiettivo di accelerare la realizzazione di interventi di riqualificazione scolastica. Tanto premesso si osserva che tale accelerazione, nella misura in cui interessi spese di conto capitale, appare suscettibile di anticipare i tempi dei pagamenti previsti negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), con conseguenti possibili effetti di peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto del 2020 e di riduzione, in pari misura, di quello degli anni seguenti. In ordine a tale possibilità appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

³¹ Di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Le norme prevedono in via generale la possibilità di nominare commissari straordinari per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Alle norme citate non erano ascritti effetti.

ARTICOLO 7-*quater*

Continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica

Le norme – introdotte dal Senato – prevedono che, in deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio, relative all'anno accademico 2018-2019, sia prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame sono a carattere ordinamentale e che da esse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale dell'articolo 7-*quater* e tenuto conto che già ad una precedente proroga, disposta dall'articolo 101 del DL n. 18/2020 fino al 15 giugno 2020, non sono stati ascritti effetti finanziari tenuto conto della natura ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 7-*quinquies*

Semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 409-413, della legge di bilancio per il 2019 ha previsto l'istituzione in via sperimentale della Scuola superiore meridionale, da parte dell'Università degli studi di Napoli Federico II, per un triennio, a decorrere dall'A.A. 2019-2020, nei propri locali (comma 409). La relativa offerta formativa viene attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri, designati rispettivamente dall'Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, oltre ai tre esperti scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (comma 411). Viene autorizzata per le attività della Scuola Superiore Meridionale la spesa di 8,209 milioni di euro per il 2019, 21,21 milioni di euro per il 2020, 18,944 milioni di euro per il 2021, 17,825 per il 2022, 14,631 milioni di euro per il 2023, 9,386 milioni di euro per il 2024, 3,501 milioni di euro per il 2025 (comma 412). Al termine del triennio di sperimentazione, previo reperimento di idonea copertura finanziaria e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Università degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412 (comma 413).

La norma, introdotta dal Senato, modifica la disciplina vigente relativa alla Scuola superiore meridionale istituita presso l'Università degli studi di Napoli Federico II (dall'articolo 1, commi 410-413 della legge n. 145/2018). In particolare:

- sono ampliati i compiti del comitato coordinatore che, oltre a predisporre il piano strategico dell'offerta formativa, ne cura l'attuazione, coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
- è ridotto il periodo sperimentale previsto dalla normativa vigente, disponendo che la Scuola superiore meridionale possa assumere carattere di stabilità, al sussistere dei relativi presupposti, già a decorrere dal secondo (anziché dal terzo) anno di operatività.

Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nei limiti finanziari indicati dalla normativa vigente, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statuari, il comitato ordinatore svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto stesso.

La **relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di modifiche di carattere meramente ordinamentale finalizzate ad anticipare il percorso di istituzione della Scuola superiore meridionale. Si segnala, anzi, che le misure qui previste sono potenzialmente suscettibili di determinare un risparmio, derivante dalla riduzione del periodo sperimentale che, in base alla legislazione vigente è attualmente pari ad un triennio ed in relazione al quale risultano già stanziati le risorse di cui al comma 412 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018.

In particolare, la RT spiega che il comma 1 rappresenta una virtuosa accelerazione di un percorso già avviato, in relazione al quale l'ANVUR - in considerazione del volume di attività didattica già svolta dalla Scuola in questi primi anni di operatività - è già nella condizione di esprimere il parere di competenza.

Infine, per quanto riguarda il comma 2, la RT evidenzia che il decreto del Ministro riguarda esclusivamente le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola Superiore Meridionale, ferma restando la necessità di un provvedimento legislativo funzionale al reperimento delle risorse di cui al comma 413 della Legge n.145/2018. La disposizione, dunque, anche in questo caso ha la sola finalità di accelerare un percorso, in relazione al quale restano ovviamente fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, ivi compresa la necessità che - nel caso in cui sia conseguita la valutazione positiva da cui scaturisca l'istituzione della scuola - vengano reperite le necessarie risorse finanziarie. In ogni caso, tuttavia, la RT rileva che dall'abbreviazione del periodo sperimentale consegue comunque un risparmio di spesa rispetto alle risorse già stabilite, a legislazione vigente, per la copertura del periodo sperimentale.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le modifiche apportate dalla norma in esame, riducendo il periodo sperimentale, sono finalizzate ad accelerare il percorso di istituzione della Scuola superiore meridionale, senza incidere sulle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione. Inoltre, si evidenzia che la normativa vigente, non modificata – sul punto – dall’articolo in esame, prevede che l’effettiva stabilizzazione della Scuola superiore meridionale sia condizionata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Non si formulano quindi osservazioni sulla base dei seguenti presupposti sui quali appare opportuna una conferma: che i compiti assegnati al comitato coordinatore possano essere svolti nell’ambito delle risorse già assegnate; che la stabilizzazione della Scuola al termine del periodo di sperimentazione – ridotto dalle disposizioni in esame - resti condizionata al reperimento, con autonomo provvedimento legislativo, delle necessarie risorse.

ARTICOLO 8, comma 2

Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 8, comma 2, reca una apposita clausola di invarianza finanziaria relativa alla complessiva attuazione del presente decreto, che peraltro, come si evince da un’interpretazione sistematica, non riguarda le disposizioni onerose di cui ai commi 07 e 3-*bis* dell’articolo 2, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, che recano invece apposite clausole di copertura finanziaria di cui si è dianzi dato conto.